

Albinea, lì 23.12.2024

**PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SATER DI INTERCENTER, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE) DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA SUDDIVISA A LOTTI. PERIODO 01.03.2025-31.08.2028**

## DISCIPLINARE DI GARA

in esecuzione di quanto disposto nella determinazione a contrarre n. 75/P del 09.10.2024 a firma della Dott.ssa Federica Cirlini – Responsabile del SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA del comune di Quattro Castella (RE), si indice procedura negoziata ai sensi dell'art. 187, comma 1 e 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023 volta all'affidamento in concessione del servizio di gestione delle palestre di Montecavolo e Puianello di proprietà del Comune di Quattro Castella, tramite RDO aperta a tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica CPV 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi" sulla piattaforma SATER di Intercenter

Trattandosi di affidamento di concessione di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, trovano pertanto applicazione la parte II "Dei contratti di concessione" del Libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del codice dei contratti pubblici, oltre alle altre parti di codice espressamente richiamate nella predetta parte.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi\\_new](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new).

1

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

I servizi di cui alla presente concessione rientrano nella categoria classificata al CPV 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi"

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di svolgimento del servizio:

Lotto 1: via Togliatti n.20/2 a Montecavolo (frazione di Quattro Castella) Reggio Emilia

Lotto 2: via Ligabue n.2 a Puianello (frazione di Quattro Castella) Reggio Emilia

cod. NUTS ITH53

**CIG LOTTO 1 B4FCB9C728**

**CIG LOTTO 2 B4FCB9D7FB**

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023 è dott.ssa Federica Cirlini  
[f.cirlini@comune.quattro-castella.re.it](mailto:f.cirlini@comune.quattro-castella.re.it)  
Tel. 0522/247822

---

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Rita Casotti [r.casotti@collinematildiche.it](mailto:r.casotti@collinematildiche.it).

Tel. 0522/590220

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER DI INTERCENT-ER

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Il funzionamento della piattaforma SATER avviene nel rispetto della legislazione vigente. L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite

---

protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquistisater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. SATER è sempre accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05)

## 1.3. IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico

registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lunedì-venerdì, ore 9-13 e 14-18.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

- b) Relazione tecnico illustrativa e quadro economico
  - b.1) Piano economico finanziario
  - b.2) Capitolato speciale d'appalto
    - b.2.1) Piano di conduzione tecnica
    - b.2.2) Tariffe
    - b.2.3) Planimetrie
  - b.3) schema di contratto
- a) La presente lettera di invito/disciplinare
- b) Allegato 1 - domanda di partecipazione;
- c) documento di gara unico europeo da compilare sul sater;
- d) Allegato 2 – dichiarazioni integrative dgue
- e) Allegato 3 – dichiarazioni avalimento non migliorativo
- f) Allegato 4 – dichiarazioni avalimento migliorativo
- g) Allegato 5 – dichiarazioni offerta economica
- h) Elenco del personale uscente per clausola sociale

4

La documentazione di gara come sopra elencata è disponibile con accesso libero, diretto e completo sul sito internet istituzionale di Intercenter-er al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante, nella sezione "Bandi di gara e contratti", al seguente link: <https://www.collinematildiche.it/bandi/bandi-in-corso/>.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara, nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le imprese partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e ad utilizzare i fac-simili predisposti dalla Stazione appaltante.

Si precisa, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del d. Lgs. 36/2023, che in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nel progetto del servizio e nel presente disciplinare, prevalgono quelle contenute nella presente lettera di invito.

### 2.1. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma

accessibili dal sito internet istituzionale: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro le ore **12:00 del 17.01.2025** in via telematica, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla presente procedura in "Bandi aperti" e sul sito istituzionale al seguente link: **al seguente link:** <https://www.collinematildiche.it/bandi/bandi-in-corso/>.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra richiamata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.2. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 23 avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "2.2 Chiarimenti" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/help/guide>. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei o GEIE, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori

economici raggruppati. In caso di consorzi di cui all'art. 66, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione dei seguenti impianti sportivi in orario extrascolastico:

1) palestra ubicata in via Togliatti n.20/2 a Montecavolo (frazione di Quattro Castella) Foglio 32 mapp. 469 nel CEU ed è così composto:

-spazio attività/palestra

-spogliatoi atleti ed arbitri e servizi igienici annessi (n.3)

(la copertura è una struttura a volta con tralicci in acciaio e telo impermeabile)

2) palestra ubicata in via Ligabue n.2 a Puianello (frazione di Quattro Castella) Foglio 35 mapp. 440 sub. 1 nel CEU ed è così composto:

-spazio attività/palestra e tribuna da n. 58 posti

-(piano terra) spogliatoi atleti ed arbitri e servizi igienici annessi (n.3) (in condivisione con il gestore dell'adiacente campo di calcio)

-(piano terra) servizi igienici per il pubblico

-(seminterrato) spogliatoi e servizi igienici (n.2)

Si intende pertanto suddividere la procedura di gara in due lotti distinti ad aggiudicazione disgiunta:

- LOTTO 1 gestione della palestra in via Togliatti 20/2 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
- LOTTO 2 gestione della palestra in via Ligabue 2 Puianello di Quattro Castella (RE)

6

Non sussiste la necessità di redazione del Documento Unico Rischi da Interferenza (DUVRI), poiché l'Amministrazione Comunale ha valutato l'assenza di rischi di interferenza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008; pertanto i costi della sicurezza interferenziali sono pari a € 0,00.

Il valore complessivo della concessione è stato stimato dall'ente concedente ai sensi dell'art. 179, comma 1, del d. Lgs. 36/2023, ed è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto di concessione nonché per le forniture accessorie a tali servizi.

Per il dettaglio delle singole voci, si rimanda al Piano Economico Finanziario

Tabella 1 – LOTTO 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	CONCESSIONE PALESTRA MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA	CPV 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi"	P	€ 103.285,00



# Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

--	--	--	--	--

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune di Quattro Castella ha stimato pari ad € 70.035,00.

Il contratto collettivo applicato è **Impianti Sportivi ed Attività sportive**.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00.

Ai fini dell'equilibrio economico-finanziario, il Comune di Quattro Castella riconoscerà al concessionario, per l'intera durata della concessione, un corrispettivo pari ad € 49.000,00. **Tale importo è soggetto al ribasso di gara**

Tale contributo finanziario è ipotetico ed è stato calcolato sulla base delle valutazioni espresse nel piano economico finanziario (all.B.1). L'importo effettivo erogabile sarà determinato in sede di aggiudicazione della gara, sulla base del piano economico finanziario presentato in sede di gara dal miglior offerente.

Il calcolo del valore da porre a base d'asta è stato effettuato tenendo conto di tutte le voci di costo e ricavo ipotetico per tutta la durata del contratto e trova giustificazione nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla presente relazione (all.B.1).

Tabella 2 lotto 2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	CONCESSIONE PALESTRA PUIANELLO DI QUATTRO CASTELLA	CPV 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi"	P	€ 82.862,50

7

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune di Quattro Castella ha stimato pari ad € 56.070,00.

Il contratto collettivo applicato è **Impianti Sportivi ed Attività sportive**.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00.

Ai fini dell'equilibrio economico-finanziario, il Comune di Quattro Castella riconoscerà al concessionario, per l'intera durata della concessione, un corrispettivo pari ad € 38.500,00. **Tale importo è soggetto al ribasso di gara**

Tale contributo finanziario è ipotetico ed è stato calcolato sulla base delle valutazioni espresse nel piano economico finanziario (all.B.1). L'importo effettivo erogabile sarà determinato in sede di aggiudicazione della gara, sulla base del piano economico finanziario presentato in sede di gara dal miglior offerente.

Il calcolo del valore da porre a base d'asta è stato effettuato tenendo conto di tutte le voci di costo e ricavo ipotetico per tutta la durata del contratto e trova giustificazione nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla presente relazione (all.B.1).

**Il valore globale stimato della concessione è pari ad € 186.147,50.**

La concessione è finanziata dalle entrate che il concessionario riscuoterà direttamente e da un contributo comunale

L'importo complessivo della concessione, stimato dall'ente concedente, è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del Codice e pertanto, la concessione verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 187, comma 1, del codice dei contratti pubblici con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà accumulato il maggior punteggio.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non vi è servizio secondario.

La concessione, per la parte di contributo a carico dell'ente concedente ed oggetto di ribasso di gara, è finanziato con fondi di bilancio del Comune di QUATTRO CASTELLA (RE).

### **3.1. DURATA**

La concessione decorre dal 01.03.2025 al 31.09.2028 per la durata di 42 mesi.

Il Comune di Quattro Castella si riserva la facoltà di disporre l'avvio delle prestazioni in pendenza della sottoscrizione del contratto i sensi dell'art. 17, comma 8, del d. Lgs. 36/2023

La durata della concessione non sarà prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, c. 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti Codice).

È escluso il tacito rinnovo.

### **3.2. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Per la revisione del contratto di concessione si applica l'articolo 192 del Codice e quanto espressamente previsto dal Capitolato

### **3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Per la modifica del contratto di concessione durante il periodo di efficacia si applica l'articolo 189 del Codice e quanto espressamente previsto dal Capitolato.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice, la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo le revisioni di cui all'art. 192, c. 1, del Codice

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale

---

facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette (7) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che è necessario che ogni operatore economico partecipante al raggruppamento temporaneo (RTI) o al Consorzio sia registrato al portale SATER.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del

Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

Si precisa che in attesa della piena operatività del FVOE 2.0 l'Amministrazione applicherà il regime transitorio così come stabilito al punto 12.4 della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6.1 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6.1 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

11

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere a pena di esclusione sono i seguenti:

- Requisiti di idoneità professionale

a) **(in caso di cooperative)** Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE 2.0.

b) **(in caso di APS)** Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui agli artt. 45 e ss. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e/o iscrizione presso registri/albi riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto del presente appalto.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE 2.0.

c) **(per le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione sportiva nazionale e/o Ente di promozione sportiva)** Iscrizione al CONI.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE 2.0.

d) (in caso di soggetti obbligati) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività con uno scopo sociale compatibile con quello oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE 2.0

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Per la comprova di tale requisito, sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Per partecipare alla gara l'impresa deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità tecnica-organizzativa

- a) avere gestito almeno n. 1 impianto sportivo analogo a quello oggetto di affidamento a favore di committenti pubblici; **Per servizi analoghi si intendono contratti sia di appalto che di concessione, sottoscritti con soggetti pubblici.**
- b) di avere la disponibilità di personale idoneo – per qualifica e professionalità, in numero sufficiente alla gestione dei servizi in concessione, con adeguato inquadramento giuridico e retributivo o anche con personale volontario.

12

Tale requisito è richiesto in quanto consente di individuare la rilevanza dell'esperienza maturata nel settore di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

## 6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Cooperative, al RUNTS, al CONI o al Registro delle imprese (qualora l'iscrizione sia dovuta per l'esercizio dell'attività in base alla fattispecie giuridica di ogni singolo soggetto), di cui al punto 0 lett. a), b) e c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi, di cui al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** lett. a), richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando il rispetto dell'art. 68 commi 2 e 11 del Codice, con riferimento al principio di corrispondenza della quota di esecuzione e del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

##### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Cooperative, al RUNTS, al CONI o al Registro delle imprese (qualora l'iscrizione sia dovuta per l'esercizio dell'attività in base alla fattispecie giuridica di ogni singolo soggetto), di cui al punto 6.1 lett. a), b) e c) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

13

##### Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 183, commi 9 e 10, del Codice, per soddisfare le condizioni di partecipazione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti

soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, in caso di avalimento, l'operatore economico e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni di cui sopra, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

**Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.**

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- i. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- iii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti]

---

giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

### 8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 188 e 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

### 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla stazione appaltante oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono consegnare, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato, come da allegato relativo al solo lotto 1 (gestione palestra di Montecavolo), in quanto per il lotto 2 (palestra di Puianello), il servizio viene svolto da volontari.

### 10. GARANZIA PROVVISORIA – non dovuta

### 11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

---

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non dovuto

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23.01.2025 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

### 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- 
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *almeno-180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, così come espressamente richiamato dall'art. 183, c. 11 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

Pag. 20 di 37

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che verrà indicato al concorrente medesimo affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, L'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che verrà indicato al medesimo. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sater per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Allegato 1\_Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- Allegato 2\_dichiarazioni integrative dgue concorrente;
- [in caso di avalimento] Allegato 3\_dichiarazioni avalimento non migliorativo;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
- Progetto di assorbimento del personale uscente per il solo lotto 1
- [in caso di concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti] Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La Busta telematica "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\\_operatori\\_economici](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici).

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

---

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 Istanza di partecipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: - dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

## **15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER. Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della Busta telematica "Documentazione amministrativa".

---

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o da costituirsi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di retisti da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.lgs. n. 36/2023 allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del decreto legislativo 36/2023.

15.3. **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE** Il concorrente rende tali dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., compilando il modello "ALLEGATO 2 – Dichiarazioni integrative al DGUE" predisposto dalla Stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara. L'allegato n. 2 deve essere presentato da ogni concorrente e firmato digitalmente. Inoltre: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o da costituirsi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di retisti da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### 15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento utilizzando l'allegato rispetto all'avvalimento NON MIGLIORATIVO;
- 2) il contratto di avvalimento rispetto all'avvalimento NON MIGLIORATIVO;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### 15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- 
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica/progetto di gestione. Il concorrente dovrà elaborare e presentare un "Progetto di gestione" secondo la successione dei criteri di valutazione qualitativa di seguito elencati.
- b) Documentazione in caso di avvalimento migliorativo: dichiarazioni di avvalimento (di cui all'allegato 4 e relativo contratto di avvalimento);
- c) Nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente disciplinare: allegare dichiarazione di equivalenze delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL

- 
- d) Dichiarazione sugli eventuali segreti tecnici – commerciali e copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

Ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.

Il concorrente dovrà presentare il “Progetto di gestione” mediante un elaborato scritto, suddiviso in paragrafi uno per ciascun criterio di valutazione qualitativa redatto in:

- massimo di 10 facciate, formato A4, carattere Times New Roman 12 pt, interlinea 1,5, margine dx e sn 2 cm alto e basso 2 cm.;
- la copertina esterna del progetto, eventuali copertine interne, nonché il sommario/indice ed eventuali tipologie di rappresentazione grafica/fotografica non verranno considerati nel computo massimo delle 10 facciate formato A4 come sopra indicate.

La mancata descrizione di uno o più criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a punti 0 (zero punti) per lo specifico elemento ponderale.

La relazione deve essere presentata per ogni lotto a cui si vuole partecipare.

L’offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.

## **SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

Qualora il concorrente intenda impedire l’eventuale accesso agli atti di altri concorrenti, con esclusivo riferimento all’offerta tecnica presentata, dovrà formulare opposizione preventivamente già all’atto della presentazione dell’offerta e inserirla all’interno della documentazione inerente l’offerta tecnica stessa. A tal proposito, l’operatore economico dovrà allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo e pertinente le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare.

Si chiede inoltre al concorrente di allegare una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Valutata, ed eventualmente accolta, l’opposizione formulata in merito all’accesso, l’ostensibilità dei documenti presentati opererà sull’intera documentazione senza ulteriori omissis; quindi, si invita a porre particolare attenzione ai dati in essa contenuti, acquisendo preventivamente il consenso delle parti interessate, ritenendosi la Stazione Appaltante sollevata da ogni responsabilità conseguente l’uso di tali dati da parte dei richiedenti l’accesso.

Al termine dell’esamina di cui sopra, la Stazione Appaltante comunicherà al controinteressato l’esito dell’istruttoria.

(eventuale) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO MIGLIORATIVO: in caso il concorrente faccia ricorso ad avvalimento volto a migliorare la propria offerta, o anche migliorativo, deve

produrre esclusivamente nell'offerta tecnica il contratto di avalimento come specificato al precedente punto.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale da applicare al contributo che il comune di Quattro Castella erogherà al concessionario al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione per 12 mesi, così meglio specificato; tale contributo nella misura offerta dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato nel piano economico finanziario. La percentuale di ribasso del canone di concessione offerto deve essere indicata su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata "% ribasso offerta". Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Il contributo finanziario massimo, definito nel piano economico finanziario (all.B.1) che verrà erogato dal Concedente al Concessionario per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e che **costituisce importo a base d'asta** è pari, al netto di IVA, a:

LOTTO 1 – Palestra via Togliatti Montecavolo € 49.000,00

LOTTO 2 – Palestra via Ligabue € 38.500,00

Il ribasso percentuale dovrà essere diverso da zero e con non più di due cifre decimali;

**Si precisa che all'interno della piattaforma SATER gli operatori economici dovranno indicare il ribasso percentuale riferito al contributo che il Comune di Quattro Castella erogherà per ciascun lotto.**

**Il valore dell'offerta economica che verrà calcolato dalla piattaforma Sater non ha nessuna rilevanza contrattuale; il valore del contratto è quello della concessione per ogni lotto, disciplinato nel presente bando.**

b) **Piano Economico Finanziario (PEF)**, documento contenente costi e ricavi in cui il concorrente deve illustrare le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione;

c) la stima dei costi della manodopera; Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione e coerenti con quanto indicato nel PEF.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso dell'importo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso, l'operatore

economico sarà tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire al RUP di valutarne la congruità.

Il concorrente, nel caso dichiarati costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati tramite "l'allegato 5 dichiarazione offerta economica" onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiarerà un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.lgs 36/2023.

d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione e coerenti con quanto indicato nel PEF.

Tale valore deve essere indicato su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata "Oneri aziendali per la sicurezza".

NB: L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA



# Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

Il concorrente dovrà elaborare e presentare un “Progetto di gestione” strutturato in paragrafi ordinati secondo la successione dei criteri di valutazione qualitativa di seguito elencati.

Il punteggio dell’offerta tecnica (80 punti) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

1.1 QUALITA' DEL SOGGETTO con riferimento all'esperienza di gestione di strutture sportive e specificatamente strutture sportive di proprietà pubblica, anche similari, con indicazione della tipologia di impianto, della forma gestionale e del relativo periodo max punti 10	
a chi ha esperienza da 1 a 5 anni	Punti 4
a chi ha esperienza da più di 5 anni e fino a 10 anni	Punti 7
a chi ha esperienza superiore a 10 anni	Punti 10

2.PIANO DI CONDUZIONE TECNICA max punti 25	
2.1 Tipologia e contenuti delle attività di custodia e di guardiania proposti per la gestione degli impianti con i relativi orari	max punti 10
2.2 Tipologia e contenuti delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione che si intendono attuare nel corso della gestione allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza, conservazione e funzionalità degli stessi, fatto salvo il normale deterioramento d'uso. Le attività di manutenzione ordinaria non potranno comunque essere inferiori a quelle dettagliate nel capitolato d'onere	max punti 15

3. QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE max punti 10	
3.1 Struttura organizzativa del soggetto partecipante: descrizione dell'organigramma e dei relativi ruoli posseduti dalle figure ivi inserite e relative funzioni	max punti 5
3.2 Qualificazione professionale ed esperienziale del personale inserito nella struttura organizzativa (custodi, manutentori, istruttori, allenatori, amministrativi, ecc...)	max punti 5

I punteggi più elevati saranno attribuiti al concorrente che ha la struttura organizzativa più completa e chiara, con ruoli e competenze ben definiti, in relazione alle varie funzioni necessarie per un'adeguata gestione, in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti dalle specifiche disposizioni normative per l'esercizio delle attività ad alto contenuto di specializzazione ( a titolo di esempio elettricisti, idraulici, addetti alla sicurezza, addetti al primo soccorso, addetti all'uso dei defibrillatori ecc...)

<b>4. PIANO DI UTILIZZO max punti 15</b>	
4.1 Tipologie di utenza che si intendono “intercettare” con l’indicazione delle relative modalità di attrazione	max punti 10
4.2 Progettazione relativa a orari di apertura e metodologie che si intendono adottare per ottimizzare l’uso dell’impianto, sfruttandone le relative potenzialità a favore di ogni tipologia di utenza, singola, aggregata o associata, compatibilmente alle caratteristiche strutturali, privilegiando proposte progettuali che siano complementari e innovative rispetto all’offerta già presente sul territorio, soprattutto se rivolte ai minori, ai diversamente abili, agli anziani, evitando, in ogni caso, forme di utilizzo esclusivo degli spazi	max punti 5
<p>Il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha presentato un Piano di utilizzo completo, razionale, efficace, innovativo e realistico, con particolare riferimento a (a titolo di esempio):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.modalità di intercettazione della nuova utenza, del territorio e non;</li> <li>2.definizione di orari di apertura dell’impianto, più ampi e/o diversificati, in relazione alle diverse esigenze del target potenziale (soprattutto minori, diversamente abili, anziani)</li> </ol>	

<b>5. SETTORE GIOVANILE max punti 15</b>	
5.1 Nel progetto dovranno essere evidenziate le iniziative rivolte al settore giovanile e l’attività da svolgere per la valorizzazione e l’incremento dello stesso (numero di atleti, partecipazione a campionati giovanili, iniziative sportive e socio-culturali rivolte a bambini e giovani)	15

<b>6. PROPOSTE MIGLIORATIVE max punti 5</b>	
6.1 Nel progetto di gestione dovranno essere descritti eventuali interventi qualitativi, organizzativi ed economici senza oneri aggiuntivi per il Comune che si intendono proporre al fine di ottenere un’ulteriore ottimizzazione nella gestione dell’impianto (attività di promozione dell’attività, organizzazione di eventi con relativa indicazione economica nel PEF, progetti in collaborazione con le scuole con relativa indicazione economica nel PEF, ecc.)	5

**Non verranno ammessi alla fase successiva della procedura di gara gli operatori economici che non avranno ottenuto nella valutazione tecnica un punteggio minimo pari ad almeno punti 40**

Relativamente al criterio 1.1 l'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'applicazione delle modalità individuate nella descrizione dello stesso criterio.

**Relativamente ai criteri 2 – 3 – 4 – 5 – 6:**

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i) variabile tra zero e uno;

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

I componenti della Commissione giudicatrice attribuiranno discrezionalmente per ogni criterio indicato, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	eccellente
0,90 – 0,99	ottimo
0,80 – 0,89	molto buono
0,60 – 0,79	buono
0,50 – 0,59	sufficiente
0,20 – 0,49	scarso
0,00 – 0,19	insufficiente

28

I coefficienti risultanti dalla valutazione saranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame dei progetti-offerta, di richiedere alle imprese in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

**OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 20)**

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica il ribasso sull'importo a base di gara.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica sarà effettuata applicando la seguente formula:

$$P_e(i) = 20 \times (R_i/R_{max})$$

- P<sub>e</sub>(i) = punteggio economico attribuito al concorrente (i)
- 20 = punteggio economico massimo assegnabile;
- R<sub>i</sub> = ribasso offerto dal concorrente (i)

- 
- Rmax = ribasso massimo offerto;

Il punteggio totale attribuito sarà la somma dei due punteggi ottenuti.

Si precisa inoltre che:

- le voci di costo indicate sono tutte al netto dell'Iva;
- il prezzo a ribasso dovrà essere espresso utilizzando un massimo di due cifre decimali;
- l'offerta economica deve essere debitamente sottoscritta e corredata da una fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale;
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, entrambi gli allegati devono essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati e corredata da tutti i relativi documenti di identità;
- **a pena di esclusione devono essere indicati i c.d. costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata del contratto**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte parziali. Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione.

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

**La prima sessione ha luogo il giorno 27.01.2025 ore 9.00**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Saranno ritenuti non congrui e pertanto soggetti a richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice, i PEF che presentano dati incoerenti rispetto alla concessione oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento, non sufficientemente giustificate dal concorrente. Qualora, nonostante le giustificazioni pervenute, la Commissione ritenga comunque non congruo il PEF tale da rendere insostenibile l'intera offerta lo comunicherà al RUP che, una volta effettuate le sue valutazioni sull'operato della commissione e sull'offerta stessa, procederà all'esclusione.

30

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul contributo entro 3 gg. La richiesta è

effettuata secondo le modalità previste al punto 2.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Il RUP, su segnalazione della Commissione giudicatrice e/o del Responsabile della fase di affidamento, e avvalendosi del supporto della stessa commissione, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa in base ai seguenti elementi specifici, con una esemplificazione meramente indicativa e non tassativa: ribasso molto elevato e con uno scostamento rilevante rispetto agli altri ribassi offerti, proposte migliorative indicate nella relazione tecnica sproporzionate rispetto alle richieste, costo della manodopera dichiarato sensibilmente inferiore rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione, etc.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, con il supporto del Responsabile della fase di affidamento, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- ☐ l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- ☐ la congruità dell'importo della manodopera indicato dall'aggiudicatario proposto in sede di offerta economica;
- ☐ l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta dal Responsabile di fase all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, così come definita nello Schema di Convenzione allegato, pari al 10% del valore totale della concessione, ovvero del suo fatturato, così come desumibile dal PEF allegato in sede di gara, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo la forma della scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### 23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### 24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.collinematildiche.it/amministrazione-trasparente/>.

## 25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria con le seguenti specifiche, relativamente ai dati delle persone fisiche, ovvero dati ultronei ed eccedenti rispetto alla finalità del trattamento:

- ☐ Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza, CF, eventuali documenti di identità oltre che dati sensibili anche di natura giudiziaria;
- ☐ Nell'offerta tecnica verranno oscurati i dati di cui sopra, se presenti, e si procederà alla valutazione di eventuali richieste di mancata ostensione ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice.
- ☐ Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza, CF ed eventuali documenti di identità.

In applicazione all'art. 35, comma 4 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono altresì esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione da rendere da parte del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si precisa che ai fini della qualificazione di una informazione quale segreto industriali e/o commerciali deve essere fornito un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare, sempre mediante piattaforma, una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che sia idonea a argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto e nello stesso tempo fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Per quanto sopra descritto, ritenuta non rilevante la preventiva identificazione del potenziale richiedente, con il presente disciplinare si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione per la richiesta di autorizzazione all'accesso di cui all'art. 3 DPR 184/2006 e pertanto, qualora l'opposizione non venga formulata in sede di gara, l'accesso si intenderà autorizzato senz'altro.

## 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia

---

di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto di seguito riportato.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

a) Il titolare del trattamento è l’Unione Colline Matildiche

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Pierangelo Felici potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [pierangelo.felici@felicipartners.it](mailto:pierangelo.felici@felicipartners.it),

c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

35

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;

- 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
  - di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
  - alla portabilità dei dati, ove previsto;
  - di opporsi al trattamento;
  - di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

F.to dott.ssa Rita Casotti